



Determinazione n. 409 del 11/04/2023

OGGETTO: COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE ALLE NTA APPROVATE CON C.C. 38/2022 PER L'INTRODUZIONE AL CAPO V DELL'ART. 3.45 BIS - NORME PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO), REDATTA AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 34/92.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTO il D.Lgs. n. 199/2021;

VISTA la DAAL n. 13/2010 della Regione Marche;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Sant'angelo in Vado in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale prot. 8215 del 09/03/2023, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente la VARIANTE ALLE NTA APPROVATE CON C.C. 38/2022 PER L'INTRODUZIONE AL CAPO V DELL'ART. 3.45 BIS - NORME PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO DI IMPIANTI PER

Determinazione n. 409 del 11/04/2023

LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO), REDATTA AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 34/92;

EVIDENZIATO che in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo";

EVIDENZIATO che nel procedimento in oggetto lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno consultare i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):

- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche - Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e miniere;
- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto Privato – Ufficio 3.4.2 "Autorizzazioni impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e convenzionali".

VISTI i pareri espressi dai suddetti SCA, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

VISTO il parere prot. n. 12125 del 11/04/2023, a firma della P.O. 6.3 Arch. Marzia Di Fazio, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio il suddetto parere;

EVIDENZIATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

ACCERTATO che la titolare della P.O. 6.3, Arch. Marzia Di Fazio, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato alla presente determinazione;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene rilasciato nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI CONCLUDERE NEGATIVAMENTE il procedimento in oggetto in quanto la proposta di variante avanzata dal Comune di Sant'Angelo in Vado, avente come obiettivo quello di introdurre nelle NTA del PRG un nuovo articolo normativo per limitare la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle zone agricole, risulta in contrasto con la legislazione vigente e sovraordinata, come argomentato nel parere istruttorio prot. n. 12125 del 11/04/2023, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

Determinazione n. 409 del 11/04/2023

- 2) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di SANT'ANGELO IN VADO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche - Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e miniere;
 - Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto Privato – Ufficio 3.4.2 "Autorizzazioni impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e convenzionali".
- 3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 4) Di PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06;
- 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della P.O. 6.3 "Urbanistica - VAS", e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF\lg - R\Uzone\UURBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\23vas\23SH40104.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE ALLE NTA APPROVATE CON C.C. 38/2022 PER L'INTRODUZIONE AL CAPO V DELL'ART. 3.45 BIS - NORME PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO), REDATTA AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 34/92.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1320 / 2023

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 11/04/2023

Il responsabile della P.O. 6.3
Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____ --



Pesaro, 11/04/2023

Class. 009-7 F.19/2023

Cod. Proc. VS23SH401

OGGETTO: COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE ALLE NTA APPROVATE CON C.C. 38/2022 PER L'INTRODUZIONE AL CAPO V DELL'ART. 3.45 BIS - NORME PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO), REDATTA AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 34/92.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 1647 del 23/12/2019, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, con termini di conclusione ridotti a 45 giorni, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

Il Comune di Sant'Angelo in Vado, con nota prot. 1734 del 09/03/2023, acquisita agli atti con prot. 8215 del 09/03/2023, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la *variante alle NTA approvate con C.C. 38/2022 per l'introduzione al CAPO V dell'art. 3.45 bis - norme per la realizzazione nel territorio agricolo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico e agrivoltaico), redatta ai sensi dell'art.26 della L.R. 34/92.*

La documentazione acquisita agli atti è la seguente:

- "Rapporto Preliminare di screening semplificato";
- Allegato del "Rapporto Preliminare di screening semplificato", (modulo predisposto dalla Regione Marche con il Documento di indirizzo per la VAS, approvato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019);
- NTA comparate (testo vigente e di variante).

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 8648 del 13/03/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento individuando, altresì, quali Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare i



seguenti Enti:

- 1) Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche - Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e miniere;
- 2) Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto Privato – *Ufficio 3.4.2 "Autorizzazioni impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e convenzionali"*.

Con nota prot. 8657 del 13/03/2023 questo Servizio ha provveduto a richiedere il parere ai suddetti SCA.

Gli SCA hanno trasmesso i loro pareri, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente relazione istruttoria:

- 1) **Allegato 1:** parere della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto Privato – *Uff. 3.4.2 "Autorizzazioni impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e convenzionali"*, rilasciato con prot. n. 12910 del 06/04/2023.
- 2) **Allegato 2:** parere della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche - Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e miniere, rilasciato con prot. n. 318458 del 20/03/2023 e acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 9596 del 20/03/2023.

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La proposta di variante in oggetto consiste nella modifica delle Norme Tecniche di Attuazione, approvate con delibera di C.C. n. 38/2022, del PRG vigente del Comune di Sant'Angelo in Vado.

Lo scopo della variante è quello di regolamentare e limitare l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e gli impianti agrivoltaici di medie e grandi dimensioni all'interno delle zone agricole del territorio comunale introducendo un nuovo articolo normativo specifico nelle NTA del PRG, contenente l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla collocazione di detti impianti, per la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale, come di seguito riportato integralmente:

“ART. 3.45 BIS - NORME PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO DI IMPIANTI PER LA ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE ALIMENTATI RINNOVABILI FONTI (FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO)

Il presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022 e dai decreti attuativi promossi dal MITE, stabilisce una serie di limiti e criteri nella localizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nell'ambito del territorio comunale.

Aree non idonee

Ferme restando le aree vietate elencate nella DGR 1756 del 06/12/2010, devono considerarsi comunque non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed agrivoltaici, di qualunque potenza, anche quelle ricadenti in zona agricola (E) quando tali zone:

1. *Costituiscono elementi ed aree di pregio del territorio rurale, di tutela del paesaggio e della biodiversità in quanto:*
 - a) *Aree archeologiche;*
 - b) *Edifici e nuclei storici;*
 - c) *Aree caratterizzate da situazioni di dissesto idrogeologico perimetrato dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);*



- d) Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e nelle fasce adiacenti per una distanza minima di metri lineari 150,00;
- e) Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Regione Marche;
- f) Siti di Interesse Comunitario (SIC);
- g) Aree boscate come definite all'art. 2 comma 1 lettera e) della L.R. n.6/2005 "Legge forestale regionale";

2. Si trovano in aree di rispetto di insediamenti urbani ed impianti di pubblico interesse esistenti o in aree soggette a tutela in considerazione dell'interesse storico del centro e degli immobili di interesse storico vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004:

a) Aree situate a distanza catastale **minore o uguale a 1000 (mille) metri** rispetto alle zone territoriali omogenee A, B, C, D4, D5, D6, F di cui al Decreto Ministeriale n.1444 del 2 aprile 1968, ed individuate alla tavola 1Vv – TRASPOSIZIONE DEFINITIVA DEI VINCOLI DEL P.P.A.R. E ZONIZZAZIONE DELLE AREE URBANE del vigente PRG, nonché alla tavola 6 bis-Rev.1_Var_Parz_Zona produttiva_Dest_Ante e post_rev_DP_211_2022 approvata con delibera C.C. 38 del 14/12/2022.

Aree idonee

Nelle zone a destinazione agricola (zona E) è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici, fermo restando l'obbligo che queste siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) **Impianti di potenza < 1MW**: Gli impianti di potenza inferiore ad un 1MW possono essere collocati in terreni agricoli purchè ad una distanza **maggiore a 1000 (mille) metri** rispetto alle zone territoriali A, B, C, D4, D5, D6, F come definite al precedente punto 2 lett. a);
- 2) **Impianti di potenza 1<MW<5**: Gli impianti di tale potenza possono essere collocati in terreni agricoli purchè ad una distanza **maggiore o uguale a 2000 (duemila) metri** rispetto alle zone territoriali A, B, C, D4, D5, D6, F come definite al precedente punto 2 lett. a);
- 3) **Impianti di potenza 5<MW<10**: Gli impianti di tale potenza possono essere collocati in terreni agricoli purchè ad una distanza **maggiore o uguale a 3000 (tremila) metri** rispetto alle zone territoriali A, B, C, D4, D5, D6, F come definite al precedente punto 2 lett. a);
- 4) **Impianti di potenza 10<MW<20**: Gli impianti di tale potenza possono essere collocati in terreni agricoli purchè ad una distanza **maggiore o uguale a 4000 (quattromila) metri** rispetto alle zone territoriali A, B, C, D4, D5, D6, F come definite al precedente punto 2 lett. a);
- 5) **Impianti di potenza >20 MW**: Gli impianti di tale potenza possono essere collocati in terreni agricoli purchè ad una distanza **maggiore o uguale a 5000 (cinquemila) metri** rispetto alle zone territoriali A, B, C, D4, D5, D6, F come definite al precedente punto 2 lett. a)

Misure di salvaguardia e mitigazione per la tutela della biodiversità e del paesaggio rurale

A prescindere dalla potenza sviluppata e dalla tipologia di impianto, al fine di preservare il paesaggio rurale e limitarne il consumo di suolo, fatte salve le norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dovranno essere rispettate le seguenti misure di mitigazione dell'intervento e salvaguardia del paesaggio al fine di non compromettere la biodiversità dei suoli, il patrimonio culturale e paesaggistico nell'ambito dei quali questi si inseriscono.

1. Le recinzioni dei lotti interessati dovranno essere tali da creare il minimo impatto visivo. Dovranno essere in struttura leggera, metalliche, di colore verde e realizzate in maglia larga al fine di garantire il passaggio della piccola fauna. Dovranno essere schermati con vegetazione autoctona, piantumata coerentemente con i periodi di migliore attecchimento e di altezza tale da schermare completamente la visuale dell'impianto;

2. Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità rispetto a quella esistente. Se strettamente necessaria dovrà essere realizzata di dimensioni, materiali e tipologia delle strade rurali, ed esclusivamente con materiale drenante naturale. Anche eventuali piazzali o spazi di manovra interni all'area di impianto dovranno essere realizzati rispettando i medesimi criteri. E' assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare in maniera permanente lo stato dei luoghi;



3. Le infrastrutture e gli accessi dovranno essere in numero e dimensioni minime, strettamente funzionali alla gestione dell'impianto;
4. Le cabine dovranno essere di un colore in armonia con il paesaggio, da concordare preventivamente con gli uffici;
5. Dovrà essere mantenuto integro l'assetto idrogeologico dell'area, garantita la corretta regimazione delle acque meteoriche;
6. Tutte le opere di connessione alla cabina primaria dovranno essere completamente interrato;
7. Dovrà essere valutato attentamente, mediante foto-inserimenti dell'impianto nell'area di interesse, tutti i possibili effetti diretti e indiretti su punti di vista panoramici, belvedere, centri storici e beni culturali paesaggistici, riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
8. Non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti al fine di proteggere la fauna che potrebbe nidificare e proliferare nella zona;
9. Non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti;
10. I pannelli dovranno essere lavati senza l'utilizzo di prodotti chimici, con sola acqua e solo quando strettamente necessario

Misure di minimizzazione durante la gestione del cantiere e la dismissione degli impianti

1. Il cantiere dovrà occupare la minima area possibile in funzione dell'impianto, essere adeguatamente recintato e schermato con la piantumazione di essenze arboree già nella sua fase iniziale;
2. Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dalla costruzione e successivamente gestione degli impianti dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;
3. Al termine dei lavori di installazione degli impianti il proponente dovrà provvedere al ripristino di tutte le aree interessate da movimentazione del terreno e della viabilità pubblica e privata eventualmente interessata dall'esecuzione dei lavori;
4. La cessazione dell'esercizio dell'impianto andrà comunicata al Comune con un preavviso di 30 giorni;
5. Il piano di dismissione dell'impianto con dettaglio di tutte le operazioni necessarie e delle tipologie di materiali da dismettere, tenuto conto anche delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all'esercizio dovrà essere comunicato al Comune con un anticipo di 6 mesi rispetto all'inizio delle operazioni;
6. Ripristino dell'idoneità dei luoghi all'uso agricolo e verifica mediante analisi dei terreni della loro idoneità alla coltivazione."

3. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Visti i contenuti della variante in oggetto il Servizio scrivente ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto degli Enti aventi competenze in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili, ovvero il Settore *Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e miniere* della Regione Marche e l'Ufficio 3.4.2 "Autorizzazioni impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e convenzionali" della Provincia di Pesaro e Urbino.

Dai contributi acquisiti, allegati alla presente relazione come sua parte integrante e sostanziale, e dall'analisi della normativa di settore si evince che la proposta di variante avanzata dal Comune di Sant'Angelo in Vado presenta profili di illegittimità rispetto al quadro legislativo vigente, in quanto intende normare una materia affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, adottando misure più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme nazionali.

Come rappresentato dai suddetti Enti nei pareri rilasciati e allegati alla presente relazione, allo stato attuale il comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 definisce le aree che possono essere considerate idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, **in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali** di cui al comma 1 del medesimo articolo **con i quali saranno stabiliti principi e criteri omogenei per**



l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Secondo quanto disposto dal comma 4 del citato art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, dalla data di entrata in vigore di tali decreti, **le Regioni** avranno 180 giorni di tempo per il loro recepimento e per l'individuazione, con legge, delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

A livello regionale, inoltre, viene ribadito che l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è regolata anche dalla **deliberazione amministrativa n. 13/2010** con la quale sono state individuate le **aree non idonee** all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in base alle linee guida adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Come ritenuto dalla stessa Regione, nel contributo allegato alla presente (**v. Allegato n. 2**), *la norma di carattere primario di cui al sopra citato comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, recante la disciplina da osservare nelle more dell'individuazione delle aree idonee in attuazione del medesimo decreto legislativo ed espressiva di principi fondamentali nella materia in argomento, deve ritenersi direttamente applicabile, superando eventuali previsioni difformi recate dalla delibera amministrativa n. 13/2010.*

La proposta avanzata dal Comune di Sant'Angelo in Vado di introdurre nelle NTA del suo PRG un nuovo articolo normativo per disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle zone agricole si inserisce quindi in un contesto normativo "transitorio" ed in continua evoluzione che potrà essere definito solamente con l'emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021.

Come evidenziato altresì nel contributo rilasciato dal Servizio 3 di questa Provincia (**Allegato n. 1**), *nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 tutte le iniziative concernenti la scrittura di regole per l'insediamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono garantire la piena conformità a quanto stabilito, in via primaria, dall'articolo 20, comma 8, del medesimo D.Lgs. 199/2021. Il quadro normativo, pertanto, sia pure transitorio (stante la mancata emanazione dei decreti di cui all'articolo 20, comma 1, del citato decreto) è ben delineato e non tollera ingerenze regolative delle amministrazioni locali.*

Sono, dunque, *da ritenersi incoerenti con l'articolo 20, comma 8 succitato, tutte le iniziative volte a comprimere i canoni di idoneità chiaramente esplicitati dal legislatore nazionale.*

In aggiunta ai suddetti contributi si ritiene utile allegare alla presente relazione (**v. Allegato n.3**) anche il parere rilasciato precedentemente dal Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Regione Marche (ID n. 27456856/ALCG del 27/09/2022, trasmesso a tutti a tutte le Province e ad ANCI con nota prot.1223524 del 30/09/2022, richiamato dallo stesso Servizio 3 della Provincia (**v. Allegato n. 1**), sul tema in argomento, in particolare sul raccordo fra la DAAL n. 13/2010 e le più recenti novità introdotte dalla normativa sopra richiamata.



Alla luce di quanto sopra argomentato e dai contributi espressi dagli SCA è possibile sostenere che non vi siano i presupposti per procedere con l'adozione della variante da parte dell'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo in Vado.

Pur riconoscendo, da un lato, la bontà dell'obiettivo perseguito dall'Amm.ne Comunale, che intende adottare misure per limitare il consumo di suolo agricolo e l'impatto paesaggistico degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, dall'altro lato tale iniziativa si pone in contrasto con gli obiettivi ambientali strategici delle politiche comunitarie e nazionali mirate ad incentivare l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

4. CONCLUSIONI

Da tutto quanto sopra argomentato questo ufficio propone di concludere NEGATIVAMENTE il procedimento in oggetto in quanto la proposta di variante avanzata dal Comune di Sant'Angelo in Vado, avente come obiettivo quello di introdurre nelle NTA del suo PRG un nuovo articolo normativo per limitare la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle zone agricole, risulta in contrasto con la legislazione vigente e sovraordinata.

La Responsabile della P.O. 6.3 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

La Responsabile della P.O. 6.3
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

mdf



Classifica: 009-7
Fascicolo: 19/2023
(da citare sempre nella risposta)

Pesaro, firmato digitalmente il 06/04/2023

Al Servizio 6
Pianificazione Territoriale – Urbanistica -
Edilizia Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PIAZZA UMBERTO I
61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)
COMUNE.SANTANGELOINVADO@EMARCHE.IT

OGGETTO: RISCONTRO ALLA RICHIESTA PARERE FORMULATA DAL SERVIZIO 6 IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. 152/2006 E DEL PARAGRAFO A.3, COMMA 5, DELLA DGRM 1647/2019 – COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO – VARIANTE ALLE NTA APPROVATE CON C.C. 38/2022 PER L'INTRODUZIONE AL CAPO V DELL'ARTICOLO 3.45 BIS – NORME PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO), REDATTA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/92

In riscontro alla richiesta parere in oggetto, formulata da codesto Servizio 6 in qualità di autorità competente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 del d.lgs. n.152/2006, con nota n° 8657 del 13/03/2023, si significa quanto segue:

1. si prende atto che il Comune di Sant'Angelo in Vado ha proposto l'inserimento nelle NTA del PRG di un nuovo articolo volto a disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle zone agricole con una portata più restrittiva di quella prevista dalle vigenti norme nazionali;
2. si prende atto che la richiesta parere di che trattasi è finalizzata, essenzialmente, a stimolare un contributo dello scrivente Servizio sulla generale coerenza della proposta comunale rispetto alla normativa di settore attualmente vigente; al riguardo, considerato che le competenze specifiche dello Scrivente Servizio attengono esclusivamente al rilascio delle autorizzazioni agli impianti c.d. FER, si ritiene che il contributo richiesto possa essere formulato sotto forma di una riflessione generale sul contesto normativo in cui si cala la previsione comunale.

Ciò chiarito, si richiamano:

- a) l'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n° 199 che, in sintesi, individua, elencandole, le aree che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e



delle modalità stabiliti dai decreti attuativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, sono da considerarsi idonee di per sé all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sul punto, si evidenzia che, ad oggi, detti decreti attuativi non risultano ancora emanati;

b) la vigente disciplina regionale; al riguardo, ferme restando eventuali precisazioni della Regione Marche (anche conseguenti all'evoluzione del quadro normativo nazionale), si evidenzia che con nota ID n° 27456856/ALCG del 27/09/2022 il Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Regione ha rilasciato un parere concernente l'applicabilità o meno, alla luce del mutato quadro normativo nazionale, della deliberazione amministrativa n° 13/2010 (deliberazione con cui il Consiglio regionale ha approvato l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra di cui alle linee guida adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010).

In particolare, si evidenzia che il parere in questione si conclude affermando che:

"Alla luce di quanto sin qui esposto si può ritenere che la norma di carattere primario di cui al citato comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. 199 del 2021, recante la disciplina da osservare nelle more dell'individuazione delle aree idonee in attuazione del medesimo decreto legislativo ed espressiva di principi fondamentali nella materia in argomento, debba ritenersi fin d'ora applicabile, superando eventuali previsioni difformi recate dalla delibera amministrativa n° 13/2010."

Va inoltre evidenziato che, come ha riconosciuto anche la prevalente giurisprudenza (cfr. da ultimo TAR Sicilia 2 febbraio 2023, n.299), ai Comuni difetta in via assoluta il potere in ordine all'individuazione delle zone idonee e quelle inidonee all'installazione degli impianti fotovoltaici e di conseguenza alle medesime amministrazioni locali è inibita la potestà di precludere l'insediamento in area agricola di detti impianti, posto che:

- l'art.12 del d.lgs. n.287/2003 al comma 7 stabilisce che *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."*;
- i Comuni in generale non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale: i Comuni, infatti, possono adottare regola-



menti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000);

- il predetto potere di all'individuazione delle zone idonee e quelle inidonee all'installazione degli impianti fotovoltaici è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, anche alla luce del già richiamato D.Lgs. n. 199 del 2021.

Da tutto quanto sopra consegue che:

- a) pur potendosi considerare ancora vigente la richiamata DACR 13/2010, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 tutte le iniziative concernenti la scrittura di regole per l'insediamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono garantire la piena conformità a quanto stabilito, in via primaria, dall'articolo 20, comma 8, del medesimo D.Lgs. 199/2021. Il quadro normativo, pertanto, sia pure transitorio (stante la mancata emanazione dei decreti di cui all'articolo 20, comma 1, del citato decreto) è ben delineato e non tollera ingerenze regolative delle amministrazioni locali;
- b) sono da ritenersi incoerenti con l'articolo 20, comma 8 succitato, tutte le iniziative volte a comprimere i canoni di idoneità chiaramente esplicitati dal legislatore nazionale.

Cordiali saluti.

VALAT/eca

Il Dirigente del servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Pesaro Urbino
Servizio 6 – Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia
Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del
Furlo”

provincia.pesarourbino@legalmail.it

Comune di Sant’Angelo in Vado

comune.santangeloinvado@emarche.it

OGGETTO: Comune di Sant’Angelo in Vado – richiesta parere – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 e del par. A.3, comma 5, DGR 1647/2019 – Variante alle NTA approvate con C.C. 38/2022 per l’introduzione al capo V dell’art. 3.45 bis – Norme per la realizzazione nel territorio agricolo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico e agrivoltaico), redatta ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 - Riscontro

In riferimento alla procedura in oggetto, con nota prot. n. 8657 del 13/03/2023, assunta al prot. reg. con n. 291094/GRM/FRC del 13/03/2023, la Provincia di Pesaro e Urbino ha richiesto un contributo/parere sulla proposta avanzata dal Comune di Sant’Angelo in Vado di inserire nelle NTA del suo PRG un nuovo articolo normativo per disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle zone agricole, con particolare riguardo alla coerenza esterna della stessa rispetto alla normativa di settore attualmente vigente.

Premesso che lo scrivente ufficio non è competente a fornire un’interpretazione autentica delle norme nazionali e regionali di settore vigenti sull’argomento in questione ma considerato comunque utile fornire il proprio contributo a riguardo, si rappresenta quanto segue.

Il comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 definisce le aree che possono essere considerate idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo con i quali saranno stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Secondo quanto disposto dal comma 4 del citato art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, dalla data di entrata in vigore di tali decreti, le Regioni hanno 180 giorni di tempo per il loro recepimento e per l’individuazione, con legge, delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

A livello regionale, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è regolata dalla deliberazione amministrativa n. 13/2010 con cui il Consiglio regionale ha approvato l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra di cui alle linee guida adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Tuttavia si può ritenere che la norma di carattere primario di cui al sopra citato comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, recante la disciplina da osservare nelle more dell’individuazione delle aree idonee in attuazione del medesimo decreto legislativo ed espressiva di principi fondamentali nella materia in argomento, debba ritenersi direttamente applicabile, superando eventuali previsioni difformi recate dalla delibera amministrativa n. 13/2010.

La proposta avanzata dal Comune di Sant’Angelo in Vado di introdurre nelle NTA del suo PRG un nuovo articolo normativo per disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle zone agricole si inserisce quindi in un contesto normativo “transitorio” ed in continua evoluzione che potrà essere definito solamente con l’emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Massimo Sbriscia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Classifica 330.20.30/2010/EFR_11/15



Provincia di Ancona
Settore IV – 4.3 Area Valutazioni e autorizzazioni ambientali
4.3.1 – UO Valutazioni Ambientali
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ascoli Piceno
Settore II – Tutela e valorizzazione ambientale
P.O. Tutela dell'ambiente
provincia.ascoli@emarche.it

Provincia di Macerata
Settore Territorio e Ambiente
provincia.macerata@legalmail.it

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 – Amministrativo – Ambiente - Trasporto privato
provincia.pesarourbino@legalmail.it

Provincia di Pesaro e Urbino
Settore 6 – Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia
– Istruzione scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale
“Gola del Furlo”
provincia.pesarourbino@legalmail.it

Anci Marche
direzione.ancimarche@pec-legal.it

OGGETTO: DAAL n. 13/2010 – Individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra – D.Lgs. n. 199/2021, art. 20 – Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili – Trasmissione parere

A seguito delle numerose richieste di parere pervenute da soggetti pubblici e privati circa l'applicabilità della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 13/2010, relativa all'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, a seguito dell'evoluzione normativa europea e statale in materia di transizione energetica e, in particolare, della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, come recentemente modificato dal DL n. 17/2022 (c.d. “decreto energia”) e dal DL n. 50/2022 (c.d. “decreto aiuti”), lo scrivente ufficio, per il tramite del Dipartimento Infrastrutture, Territori e Protezione Civile, ha richiesto al Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Regione Marche di fornire un contributo in merito.

Con nota ID n. 27456856/ALCG del 27/09/2022 il Settore Attività legislativa e consulenza giuridica ha trasmesso il parere concernente l'argomento in oggetto, che viene pertanto allegato alla presente per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Massimo Sbriscia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Classifica 330.20.30/2010/EFR_11/15



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

OGGETTO: DAAL 13/2010. Individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra. D.lgs. 199/2021, art. 20. Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il direttore del Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile sottopone a questa struttura di consulenza un quesito concernente l'applicabilità della deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 13/2010, relativa all'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, a seguito dell'evoluzione normativa europea e statale in materia di transizione energetica e, in particolare, della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 20 del d.lgs. 199/2021, come recentemente modificato dal d.l. 17/2022 (c.d. "decreto energia") e dal d.l. 50/2022 (c.d. "decreto aiuti").

Il direttore del Dipartimento fa osservare che, a livello regionale, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è regolata dalla citata deliberazione amministrativa n. 13/2010 con cui il Consiglio regionale ha approvato l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra di cui alle linee guida adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003. La struttura richiedente evidenzia parimenti che, a livello statale, il quadro normativo in materia di energia da fonti rinnovabili è stato da ultimo integrato dal d.lgs. 199/2021 con cui l'Italia ha recepito la direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. "direttiva RED II")¹, al fine di favorire la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e di attuare compiutamente la transizione energetica del Paese.

¹ La "direttiva RED II" stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili fissando un "obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione europea nel 2030" (art. 1) e prevedendo che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32% (art. 1 e art. 3, par. 1). Gli Stati membri devono, ciascuno, fissare i contributi nazionali per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante UE 2030 nell'ambito dei loro Piani nazionali integrati per l'energia e il clima PNIEC (articolo 3, par. 1). Tale previsione ha contenuto auto-applicativo (art. 37) ed è stata già adempiuta, posto che, in applicazione del processo di governance dell'energia definito nel Regolamento (UE) 2018/1999, il PNIEC nazionale per il periodo programmatico 2021-2030 è stato già stato predisposto, a seguito di interlocuzione con la Commissione UE, e notificato nella sua versione definitiva alla Commissione stessa (Camera Deputati, Documentazione parlamentare, Studi Attività produttive, Focus 27 gennaio 2022).



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

In particolare, la struttura richiedente fa rilevare che il d.lgs. 199/2021, per quanto di interesse, ha introdotto all'art. 20 una specifica disciplina per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (cd. "impianti FER"). La norma in esame stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Entro i successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le Regioni (e le Province autonome) sono tenute a individuare con legge le aree idonee all'installazione degli impianti FER. Nelle more dell'individuazione delle aree e dei siti idonei sulla base dei criteri e delle modalità di cui ai suddetti decreti ministeriali, il medesimo art. 20, comma 8, stabilisce che sono considerate idonee specifiche aree puntualmente indicate.

Pertanto, a fronte di tale nuova disciplina, il Dipartimento interessato esprime il proprio orientamento nel senso di ritenere direttamente applicabile la normativa statale in ogni caso in cui essa preveda espressamente l'idoneità di alcune tipologie di aree per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (come nel caso dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021), con conseguente superamento di quanto disposto in contrario dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 13/2010. Invero, considerato che le norme in argomento coinvolgono la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica" affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni e che le stesse integrano principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, il Dipartimento ritiene che esse siano immediatamente applicabili, anche nelle more della disciplina regionale di attuazione, così come peraltro espressamente previsto dalla disposizione in commento.

Il Dipartimento interessato ritiene, infine, che per le aree non contemplate dal suddetto art. 20 (o da altre eventuali norme statali), in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di definizione dei principi e dei criteri generali di cui all'art. 1 del d.lgs. 199/2021 e della



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

disciplina regionale di attuazione, resterebbe applicabile, con riguardo agli impianti fotovoltaici, la deliberazione amministrativa n. 13/2010: in tale caso si rientrerebbe infatti nella sfera di autonomia, seppur vincolata, delle Regioni.

Il Dipartimento chiede, pertanto, un parere in merito all'orientamento espresso circa la normativa applicabile nelle more dell'emanazione della nuova disciplina statale e regionale.

Preliminarmente si fa osservare che i contributi di questa struttura di consulenza, ai sensi del punto 2. dell'Allegato A alla D.G.R. 366/2021, non hanno carattere obbligatorio né vincolante, sono resi in relazione a questioni interpretative di principio e non attengono alla soluzione di problemi istruttori o gestionali, che rimangono di competenza della struttura interessata, la quale, se ne condivide i contenuti, può farli propri.

L'orientamento del Dipartimento è da ritenersi condivisibile nei termini che seguono.

L'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nel demandare ad apposite linee guida ministeriali la disciplina per il corretto inserimento degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel paesaggio, ha stabilito che le Regioni, in attuazione di tali linee guida, possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti e che, in mancanza di adeguamento, si applicano le medesime linee guida nazionali.

Le linee guida nazionali, adottate - in seguito all'approvazione della Conferenza unificata - con decreto ministeriale 10 settembre 2010, in attuazione del citato art. 12 del d.lgs. 387/2003, costituiscono principi fondamentali nella materia "*produzione e distribuzione nazionale dell'energia*" e sono, dunque, vincolanti nei confronti delle Regioni. Esse realizzano, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria e indicano le specifiche tecniche che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale. Dalle stesse si ricava la "*ponderazione concertata*", imposta dal comma 10



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ai fini del bilanciamento fra esigenze connesse alla produzione di energia e interessi ambientali, cui necessariamente le Regioni devono attenersi per identificare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti FER (cfr., tra le altre, C. cost., n. 86/2019 e n. 77/2022).

Peraltro, giova sottolineare che l'identificazione delle aree e dei siti inidonei da parte delle Regioni non determina un aprioristico divieto da intendersi in senso assoluto, bensì implica una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione, sicché rappresenta un giudizio preliminare con finalità di accelerazione del procedimento di autorizzazione: invero nell'Allegato 3 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee) del d.m. del 2010 si prevede che l'individuazione delle aree non idonee *“mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti”*. Dunque, è nell'ambito del successivo procedimento di autorizzazione che deve essere necessariamente effettuata la verifica definitiva di compatibilità del progetto.

A tale proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 177/2021, ha affermato che *l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì – come si evince sempre dalle Linee guida – serve a segnalare ‘una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione’ e, dunque, ha la funzione di ‘accelerare’ la procedura (paragrafo 17.1)”* ed ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui *“trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di ‘primo livello’, che impone poi di verificare ‘in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)’ (TAR Sardegna, sezione seconda, 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonché le già citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016)”*.



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

L'esigenza di implementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, onde perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione² condivisi a livello internazionale ed europeo, attraverso la maggiore diffusione degli impianti FER, ha indotto il legislatore statale a cambiare la prospettiva, trattandosi ora di individuare, in positivo, le aree idonee, oltre a quelle non idonee: ciò affinché le aree considerate idonee possano essere in misura tale da consentire la realizzazione degli impianti necessari a raggiungere gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.³

A tal fine, l'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), dispone che con successivi decreti

² Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede tra i suoi obiettivi generali la decarbonizzazione e dedica la Missione 2 alla transizione ecologica: *"Il Piano rende inoltre il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine, tramite la progressiva decarbonizzazione di tutti i settori. Quest'obiettivo implica accelerare l'efficientamento energetico; incrementare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sia con soluzioni decentralizzate che centralizzate e incluse quelle innovative ed offshore); sviluppare una mobilità più sostenibile; avviare la graduale decarbonizzazione dell'industria, includendo l'avvio dell'adozione di soluzioni basate sull'idrogeno, in linea con la Strategia europea. Infine, punta a una piena sostenibilità ambientale, che riguarda anche il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, l'adozione di soluzioni di smart agriculture e bio-economia, la difesa della biodiversità e il rafforzamento della gestione delle risorse naturali, a partire da quelle idriche. Il Governo intende sviluppare una leadership tecnologica e industriale nelle principali filiere della transizione (sistemi fotovoltaici, turbine, idrolizzatori, batterie) che siano competitive a livello internazionale e consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e creare occupazione e crescita. Il Piano rafforza la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative, a partire dall'idrogeno."* (pag. 20-21).

³ Si veda, da ultimo, anche il recentissimo decreto-legge 23 settembre 2022 (cd. "Decreto aiuti ter") che, per raggiungere tali obiettivi, dispone all'art. 10 (Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale): *"1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.*
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

ministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC; è stabilita, altresì, la ripartizione della potenza installata fra regioni e province autonome e previsti sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti (commi 1 e 2).

Tale nuova disciplina, che il Consiglio di Stato ha qualificato come sostitutiva del D.M. 10 settembre 2010 (sez. IV, n. 8754/2021, n. 2464/2022), dovrà essere poi recepita dalle Regioni con l'individuazione, mediante legge, delle aree idonee (comma 4).

A seguito dell'entrata in vigore della suddetta disciplina statale e regionale, sono aggiornate con decreto del Ministro della transizione ecologica le linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, adottate con il citato D.M. 10 settembre 2010 (art. 18, comma 3, del medesimo d.lgs. 199/2021).

Si assiste, pertanto, al passaggio dal sistema delineato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 e dalle linee guida nazionali (Allegato 3), in base al quale le Regioni (e le Province autonome) con "propri provvedimenti" individuano le aree non idonee, ancorché sulla base dei principi statali, a quello introdotto dall'art. 20 del d.lgs. 199/2021, finalizzato all'individuazione delle aree idonee "con legge" regionale, all'espresso scopo di consentire la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile per raggiungere la potenza complessiva richiesta dalle disposizioni normative eurounitarie e statali.

Tuttavia il legislatore statale ha introdotto una norma di carattere transitorio secondo cui, nelle more dell'individuazione delle aree idonee che dovrà essere effettuata sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali, sono considerate tali quelle specificamente individuate dal comma 8 del citato art. 20.

Tale articolo è stato oggetto di modifiche, sempre finalizzate all'ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti FER, ad opera del d.l. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. 34/2022, dell'art. 7 sexies del d.l. 21/2022, convertito, con



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

modificazioni, dalla l. 51/2022 e dell'art. 6 del d.l. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. 91/2022. Quest'ultimo decreto legge, in particolare, con le modifiche di cui all'art. 6, ha ampliato il novero delle aree considerate idonee *ope legis* introducendo al suddetto comma 8 dell'art. 20 in argomento la lettera c-quater) relativa alle aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo; per tali aree, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.⁴

A tale riguardo, si fa osservare che il comma 1 dell'art. 57, recante le norme transitorie del citato d.l. 50/2022, stabilisce espressamente che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Si segnala in relazione all'argomento una recente pronuncia resa in sede cautelare (ordinanza n. 304/2022) con la quale il TAR Emilia Romagna (sezione seconda) ha sospeso l'efficacia dell'atto amministrativo regionale avente ad oggetto indirizzi attuativi in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici in particolari aree del territorio regionale.

Il Collegio afferma, in relazione al caso esaminato, *“che la citata disposizione (ndr art. 20 del d.lgs. 199/2021) sembra assentire alla Regioni un intervento unicamente a valle dei DM (adottati previo parere della Conferenza unificata), mentre il comma 8 già detta la disciplina transitoria, non residuando in questa fase ulteriore spazio all'autonomia regionale”*.

Inoltre, lo stesso Collegio evidenzia che *“le ultime innovazioni normative, introdotte dal legislatore con norme di rango primario, sono tutte ispirate dal chiaro favor per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/12/2021 n. 8633)”* e *“che si tratta di un'attività di interesse pubblico, che contribuisce anch'essa non solo alla*

⁴ Per mera completezza, seppure non di rilievo ai fini del presente contributo, si segnala che il medesimo art. 6 del d.l. 50/2022 è stato ulteriormente integrato ad opera dell'art. 11, comma 4-bis, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 settembre 2022, n. 142, che ha aggiunto l'ultimo periodo al comma 2-septies.



GIUNTA REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA
SETTORE ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA

salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 12/4/2021 n. 2983, e il precedente ivi citato)”.

Alla luce di quanto sin qui esposto si può ritenere che la norma di carattere primario di cui al citato comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. 199 del 2021, recante la disciplina da osservare nelle more dell'individuazione delle aree idonee in attuazione del medesimo decreto legislativo ed espressiva di principi fondamentali nella materia in argomento, debba ritenersi fin d'ora applicabile, superando eventuali previsioni difformi recate dalla delibera amministrativa n. 13/2010.

Si dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle questioni trattate.

L'estensore

(Dott.ssa Anna Paola Italia)

Il Dirigente

(Dott.ssa Claudia Manciola)

**Il Comitato tecnico consultivo
per la legislazione**

(Prof.ssa Elisabetta CATELANI)

(Avv. Francesco LILLI)

(Prof. Franco PELLIZZER)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.